

LIII.

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Congedi* — *Omaggio* — *Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione alla Società del ponte sul Po presso Cremona di costruire un ponte di chiatte sul detto fiume, e di riscuotere un diritto di pedaggio* — *Discussione sul progetto di legge per l'istituzione di una Cassa invalidi della Marina mercantile* — *Instanza del Senatore Pareto* — *Aggiornamento della discussione del prementovato progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

(In principio della seduta trovansi al banco dei Ministri il Ministro dei lavori pubblici, e poco dopo esce dall'aula).

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* legge il processo verbale della precedente tornata che è approvato).

**Presidente.** Debbo pregare il Segretario signor Senatore D'Adda a dar lettura di alcune domande di congedo. Credo di essere l'interprete dei sentimenti del Senato dicendo, come nelle circostanze attuali quelli fra i Senatori che si assentano dall'esercizio delle loro funzioni, debbono avere gravi motivi. Sono certo che tutti i signori Senatori, quelli che sono qui presenti lo dimostrano col fatto, e quelli che sono assenti vorranno persuadersene, si faranno una ragione della rilevanza dell'ufficio che noi teniamo, e dell'importanza delle circostanze in cui versiamo.

(Sono lette dal Senatore *Segretario D'Adda* le lettere dei Senatori *Cambray-Digny*, *Taverna* e *Ridolfi*, i quali per ragioni d'ufficio domandano un congedo che loro è dal Senato accordato).

Il signor professore cav. *Bernardo Bellini* fa omaggio al Senato di un suo *panegirico in versi latini in morte del conte Cavour*.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE DI CHIATTE  
SUL FIUME PO PRESSO CREMONA.

(Vedi atti del Senato, N. 57)

**Presidente.** L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge relativo alla costruzione di un ponte di chiatte sul fiume Po presso Cremona.

Leggo il progetto di legge (Vedi *infra*).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola rileggerò i singoli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. La Società del ponte sul Po presso Cremona è autorizzata a costruire nella località da determinarsi, di accordo col Governo, un ponte di chiatte sul fiume Po, ed a riscuotere per anni sessanta, dal giorno in cui il ponte andrà in esercizio, il diritto di pedaggio sulle basi della tariffa da promulgarsi con decreto reale. »

(Approvato).

« Art. 2. In qualunque tempo, per causa di pubblica utilità e specialmente di costruzione di un ponte stabile in servizio pubblico o di via ferrata, il Governo rivo-casse le concessioni di cui all'articolo precedente, la Società non avrà diritto ad alcuna indennità. »

(Approvato).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA ISTITUZIONE D'UNA CASSA PER GLI INVALIDI  
DELLA MARINA MERCANTILE

(V. atti del Senato N. 22.)

Per risparmiare tempo al Senato si faranno i due squittinii segreti in fine della seduta; e frattanto si passa al secondo progetto di legge portato dall'ordine del giorno che è quello relativo alla costituzione di una Cassa invalidi per la marina mercantile. Leggo il progetto di legge:

« Art. 1. Saranno istituiti cinque Corpi morali sotto la denominazione di Cassa degli invalidi della marina mercantile, con sede nelle città di Genova, Livorno, Napoli, Palermo ed Ancona. »

« Art. 2. Questa istituzione ha per iscopo:

a) Di accordare pensioni o sussidi agli individui iscritti nelle matricole della gente di mare, che hanno retribuito alla Cassa, alle loro vedove ed orfani;

b) Di accordare soccorsi alla gente di mare navigante sotto la bandiera nazionale che si trovi priva di risorse sotto il peso di avvenimenti gravi ed imprevisti. »

« Art. 3. Il fondo di ciascuna Cassa si compone:

a) Della retribuzione imposta agli equipaggi dei battimenti nazionali nella proporzione stabilita nella tabella annessa alla presente legge;

b) Dei beni provenienti da doni o lasciti, impieghi od acquisti;

c) Dei proventi devoluti alla Cassa in forza di speciali disposizioni di legge. »

« Art. 4. La prima di queste Casse spande i suoi effetti sul territorio marittimo che si stende dalla frontiera francese alla Magra, dell'isola di Sardegna, ed altre adiacenti.

« La seconda su quello della Magra a Terracina o delle isole dell'Arcipelago toscano:

« La terza da Terracina al Capo di Santa Maria di Leuca;

« La quarta sul litorale dell'isola di Sicilia ed altre adiacenti;

« La quinta sul litorale Adriatico fino a Capo Santa Maria di Leuca; »

« Art. 5. Le rendite delle Casse per gli invalidi saranno riscosse coi privilegi fiscali, tranne quelle derivanti da censi, mutui ed altri simili fonti. »

« Art. 6. Gli esattori delle contribuzioni potranno essere incaricati delle riscossioni per conto delle Casse degli invalidi. »

« Art. 7. Con apposito Regolamento approvato per Decreto Reale sarà provveduto:

a) Alla organizzazione di Consigli elettivi a cui sia affidata l'amministrazione di queste Casse;

b) Al modo o forma di amministrazione e di contabilità. »

« Art. 8. Le condizioni necessarie al conseguimento delle pensioni e dei sussidii, le quote e le norme della concessione saranno determinate proporzionalmente alle risorse di ciascuna Cassa, con uno speciale statuto compilato dai Consigli elettivi e sancito da un Reale Decreto. »

« Art. 9. I Consoli generali dei circondari marittimi ove hanno sede le Casse, saranno presidenti dei Consigli di amministrazione con voto deliberativo. »

« Art. 10. Le Casse degli invalidi sono poste sotto la sorveglianza della superiore autorità amministrativa del luogo in cui hanno sede. »

« Art. 11. Sono approvati dall'autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le Casse:

« a) I bilanci presuntivi ed i conti consuntivi;

« b) I contratti d'acquisto o di alienazione d'immobili, e l'accettazione o rifiuto di doni e lasciti;

« c) Le deliberazioni per cui si accordano pensioni

e sussidii, ed in generale tutte quelle che interessano il patrimonio della Cassa, e che non concernano l'esecuzione dei bilanci o di altre deliberazioni regolarmente approvate. »

« Art. 12. L'Autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le Casse prima di approvare il bilancio presuntivo ed il conto consuntivo, dovrà comunicarli al Ministro della marina, il quale, ove abbia osservazioni da fare intorno ai medesimi, le porterà a conoscenza della autorità medesima nel termine di 15 giorni. »

« Art. 13. L'approvazione, di cui all'articolo precedente, risulta dal visto apposto al verbale dell'Autorità superiore amministrativa del luogo ove hanno sede le Casse. »

« Il rifiuto di approvazione dovrà essere motivato. »

« Art. 14. Contro le decisioni dell'Autorità superiore Amministrazione della Cassa potrà ricorrere al Re, che provvederà, previo parere del Consiglio di Stato. »

« Art. 15. Coloro che si sentono gravati dalle decisioni dei Consigli potranno appellare all'Autorità superiore amministrativa; dalle decisioni della quale è pure ammesso il ricorso al Re, che provvederà, udito il parere del Consiglio di Stato. »

« Art. 16. L'Autorità superiore amministrativa veglia al regolare andamento dell'amministrazione della Cassa, ed ove occorra, anche per mezzo di speciali delegati ne esamina le condizioni, riconosce se vi sono osservate le leggi e gli statuti, e può in ogni tempo far procedere alla verificazione dello stato di Cassa del tesoriere. »

« Art. 17. Quando una Amministrazione, dopo di esservi stata eccitata, non si conformi ai regolamenti e non compia le obbligazioni che le sono imposte, o ricusi di provvedere nell'interesse della Cassa, potrà essere disolta con Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato. Collo stesso Decreto sarà provveduto all'Amministrazione della medesima per i soli affari correnti.

« L'Amministrazione nuova dovrà essere costituita nel termine di mesi 3. »

« Art. 18. La Cassa di risparmio e beneficenza per gli invalidi della marina mercantile esistente in Genova, quella del Riscatto in Livorno, quella dei Sussidii per gli invalidi della marina in Ancona, sono soppresse.

« La nuova Cassa, istituita in Genova, acquista l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa di risparmio e di beneficenza; quella istituita in Livorno acquista l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa del Riscatto; quella istituita in Ancona l'attivo ed il passivo della soppressa Cassa dei Sussidii.

« Queste tre Casse continueranno ad essere regolate dalle norme vigenti sino a che siano emanati gli statuti di cui all'art. 8. »

« Art. 19. Per l'ammissione ai benefizii della nuova Cassa, sarà tenuto conto alla gente di mare compresa

nella circoscrizione indicata nel primo paragrafo dello articolo 4; alla gente di mare di Livorno ed a quella di Ancona, della retribuzione fatta alle Casse preindicate di risparmio e di beneficenza, del riscatto e dei sussidii. »

*Tabella della retribuzione mensile imposta agli equipaggi dei bastimenti.*

Capitano di lungo corso . . . . .	»	5 00
Capitano di gran cabotaggio . . . . .	»	3 50
Padrone, marinaio autorizzato per il piccolo traffico o per la pesca illimitata ed all'estero »		2 50
Ufficiale di bordo . . . . .	»	1 50
Basso ufficiale . . . . .	»	1 25
Marinaio . . . . .	»	1 10
Mozzo . . . . .	»	0 80

La discussione generale è aperta.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Avrei a domandare qualche spiegazione al signor Ministro della marina, ma duolmi di non vederlo qui presente.

**Presidente**. L'abbiamo fatto avvertire: e speriamo che verrà a momenti.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. Io credo che la Presidenza avrà comunicato l'ordine del giorno al signor Ministro della marina del quale sarebbe dovere essere qui presente, per non ritardare le deliberazioni del Senato. Io sarei quasi per temere che non gli fosse stato comunicato l'ordine del giorno, vedendo che il Ministro non viene; e giacchè siamo qui inoperosi, vedendo che prolungasi l'assenza lamentata dell'organo del Governo, vorrei cogliere l'occasione per domandare alla Presidenza se si è veramente comunicato al signor Ministro della marina l'ordine del giorno della attuale seduta, poichè non è dignitoso che un Corpo deliberante debba ritardare le sue deliberazioni per l'assenza del signor Ministro che debbe sostenere la discussione della legge sottoposta all'approvazione del Senato.

**Presidente**. La Presidenza veglia a che il servizio si faccia regolarmente, e che tutti gli ordini del giorno siano comunicati ai signori Ministri. Di più vi è un registro in cui la persona che porta le distribuzioni di

stampati e di atti al Ministero si fa fare la ricevuta della trasmissione. Per conseguenza non posso credere che vi sia mancanza nè nella trasmissione degli ordini del giorno, nè nella distribuzione degli stampati del Senato al Ministero.

È sicuramente con grande rammarico che vediamo che l'inconveniente accaduto pochi giorni fa, si ripeta oggi, e trovo opportuno che se ne sia fatta parola perchè appunto rimanga segno di questo rammarico che sentiamo noi tutti di vederci ritardati nelle nostre deliberazioni per mancanza della presenza dei Ministri.

Senatore **Pareto**. Io non dubitavo certo che il Presidente avesse mandato ad avvertire il Ministro, ma quanto ho detto si è perchè voleva che si chiarisse la posizione nostra.

Dirò poi che è inconvenientissimo il dover perdere tempo in questa maniera, perchè forse il Ministro si è scordato di quello che doveva al Senato.

**Presidente**. Procederemo ora allo squittinio segreto sopra il progetto di legge già approvato.

(Il Senatore *Segretario D'Adda* fa l'appello nominale).

Prima di proclamare l'esito della votazione converrà che si fissi l'ordine del giorno per domani.

Se il Senato consente di passare oltre alla regola dell'intervallo delle 48 ore, si potrebbe l'ordine del giorno fissare in questa conformità: al tocco potrebbero radunarsi negli uffici per l'esame di quei progetti che non sono ancora stati esaminati, e alle due in seduta pubblica per la discussione dei due seguenti progetti di legge.

1. Riforma delle tasse marittime;
2. Rimborso ai Comuni di parte degli interessi sui debiti da essi contratti colla Cassa dei depositi e prestiti per causa delle requisizioni austriache del 1859.

Naturalmente il progetto che doveva essere discusso oggi sarà portato pel primo all'ordine del giorno di domani.

Se non vi è nessuna osservazione l'ordine del giorno sarà fissato nella conformità anzidetta.

Risultato della votazione:

Volanti . . . . .	66
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	1

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4).